



COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NUM. 24 DEL 30-05-23

Oggetto: TARIFFE TARI ANNO 2023 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio alle ore 21:15, presso Sala Consigliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CICCOLINI MARCO	Presente	BAFFIONI EMILIANO	Presente
BELLOCCHI LUCA	Presente	BOCCONCELLI NADIA	Presente
Bostrenghi Filippo	Presente	CIAFFONCINI IRENE	Presente
LEONI EMMA	Presente	MOSSA ELISA	Presente
RIGHI SELENE	Presente	TACCHI DAVIDE	Presente
TALLARINI NICOLA	Presente	TANNINO ANNALISA	Presente
TOCCACELI SONIA	Presente		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor TACCHI DAVIDE in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor Ragnucci Gianfranco.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il testo integrale della discussione è depositato su supporto informatico presso l'Ufficio di segreteria Comunale.

Interventi:

CONSIGLIERE Toccaceli Sonia: riferisce sui costi del Servizio smaltimento rifiuti che viene ripartito interamente sulle utenze che usufruiscono del servizio tramite le tariffe TARI che vengono approvate.

SINDACO: Sottolinea che è stata seguita una politica di contenimento delle tariffe TARI. Negli ultimi anni la legislazione ha previsto che i costi vengano elaborati tramite i metodi di ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) a livello di Ambito Rifiuti provinciale.

CONSIGLIERE Toccaceli Sonia: Fa presente che in quest'anno (a differenza degli anni scorsi nei quali gli aumenti erano stati sterilizzati anche tramite trasferimenti Covid) vi sono aumenti dovuti all'inflazione che saranno ancor più marcati l'anno prossimo a causa dell'ulteriore e consistente aumento dell'inflazione che si sta registrando nel 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art.1, comma 639 della L.147/2013 il quale ha istituito, dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 738 della L.160/2019 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della L.205/2017, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (d'ora in avanti ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n.443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione n.444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- la deliberazione n.57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “*semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente*”;
- la deliberazione n.2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “*chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;
- la deliberazione n.158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “*adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19*”;
- la deliberazione n.238 del 23/06/2020, ad oggetto: “*adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19*”;
- la deliberazione n.493 del 24/11/2020, ad oggetto: “*aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*”;
- la deliberazione n.138 del 30/03/2021 recante “*Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la deliberazione n.363/2021 del 03/08/2021 “*Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la deliberazione n.2 del 04/11/2021 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione - n. 363/2021//R/RIF del 03/08/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la deliberazione n.15 del 18/01/2022 avente ad oggetto la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Tenuto conto che, in base all'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il presente Comune è istituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L.138/2011, convertito dalla L.148/2011 il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’art.14 della direttiva 2008/98/CE e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base degli usi e della tipologia di attività svolta;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, all’art.1, comma 651 e comma 652 della L.147/2013;

Rilevato che l’art.1, comma 651 della L.147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R.158/1999;

Verificato che l’art.1, comma 652 della L.147/2013 consente al Comune di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Richiamato inoltre il D.Lgs.116/2020 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs.152/2006, tra le quali:

- l’art.183 il quale definisce i “rifiuti urbani” uniformandoli alla nozione comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 il quale opera una classificazione dei rifiuti ed in particolare introduce una parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione dell’art.198, comma 2, lett.g) il quale fa venir meno il potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art.238, comma 10 con cui si esclude la corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Dato atto che la tariffa, in definitiva, ripartisce i costi indicati nel Piano economico-finanziario (d’ora in avanti PEF) tra i due insiemi di utenti domestici e non domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili numero degli occupanti, superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta;

Rilevato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel PEF, come previsto dal metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2 definito da ARERA;

Precisato che i costi inseriti nel PEF tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamato l'art.1, comma 654 della L.147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. del D.Lgs.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, inoltre l'art.1, comma 683 della L.147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art.151 del D.Lgs.267/2000, il quale stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato nel 31/12 dell'anno precedente e che predetto termine può essere differito con decreto ministeriale;

Visto l'art.3, comma 5-quinquies del D.L.228/2021 (convertito in L.15/2022) il quale stabilisce che gli enti potevano approvare il bilancio di previsione 2023-2025 entro il 31/12/2022 senza approvare il P.E.F., le tariffe e il regolamento TARI, disgiungendo pertanto il termine di approvazione della TARI da quello per il bilancio di previsione;

L'art.13, comma 5-bis del D.L.4/2022 ha definitivamente risolto la querelle sulla possibilità di modificare le aliquote e le tariffe dei tributi locali dopo l'approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art.151, comma 1 del D.Lgs.267/2000, eventualmente posticipato con legge o con decreto del Ministro dell'interno, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche, al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 29/12/2022 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 26/05/2022 con cui si è provveduto a prendere atto del PEF TARI per l'anno 2022 e per il quadriennio 2022-2025, validato con determinazione n.9 da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) n. 1 di Pesaro e Urbino del 13/05/2022 e trasmesso all'Ente in data 19/05/2022 ns prot. 6201 da cui risulta quanto segue:

Tipologia di entrate	Importi
Entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	570.217,06,

Entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	652.407,02
Totale PEF 2023	1.222.624,08

Dato atto che sulla base della determinazione ARERA n.2 del 27/03/2020, dal totale dei costi del PEF va sottratto il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art.33-bis del D.L.248/2007;

Ritenuto pertanto di detrarre dal costo totale del PEF la richiamata voce:

Descrizione	Entrate tariffarie totali	Entrate tariffarie componente fissa	Entrate tariffarie componente variabile
Importo totale PEF 2023	1.222.624,08	570.217,06	652.407,02
Riduzioni comma 1.4 det Arera 2/DRIFP/2021 contributo MIUR	- 6.076,84	-2.834,23	-3.242,61
Differenza	1.216.547,24	567.382,83	649.164,41
Riduzioni costi Covid (rimanenza fondo Covid 2020)	Non applicabile nel 2023		
Totale costi 2023 da caricare	1.216.547,24	649.164,41	567.382,83

Dato che è volontà del Comune mantenere il riparto percentuale dei costi complessivi dei precedenti PEF tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto dei criteri di ripartizione già approvati nelle annualità precedenti in quanto la suddivisione effettuata è il risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali:

Tipologia utenze	Percentuali di riparto
Utenze domestiche	Parte fissa 80,00 %
	Parte variabile 60,00 %
Utenze non domestiche	Parte fissa 20,00 %
	Parte variabile 40,00 %

Preso atto:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art.4 dell'all.1 al D.P.R.158/1999 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti per l'annualità precedente;

- che anche per l'anno 2023 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare il limite minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal D.P.R.158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art.1, comma 652, della L.147/2013;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Considerato che risulta necessario stabilire per l'anno 2023 le scadenze della riscossione della Tari come segue:

- prima rata in “acconto” scadenza 31/07/2023 con importo pari al 40% della somma dovuta a titolo di TARI e di maggiorazione per tributo provinciale;
- seconda rata in “acconto” scadenza 30/09/2023 con importo pari al 40% della somma dovuta a titolo di TARI e di maggiorazione per tributo provinciale;
- terza rata a “saldo” scadenza 30/11/2023 con importo pari a quanto dovuto a titolo di TARI e di maggiorazione per tributo provinciale detratte le somme dovute dagli acconti richiesti con la prima e seconda rata;

Visto l'art.13, comma 15-ter del D.L.201/2011 in base al quale la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale, entro il 28/10/2023;

Dato atto che per quanto non direttamente disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30/07/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta con la quale si modifica il richiamato regolamento per adeguarlo alle disposizioni introdotte con la deliberazione ARERA n.15/2022;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1,

147-bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.4 del vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto del parere favorevole espresso nei termini e con le modalità di cui all'art.239 lett.b) del D.Lgs.267/2000, dal Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole della Commissione bilancio , tributi, statuto e regolamenti , riunitasi il giorno 30/05/2023;

Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati in forma legale

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 sono state calcolate sull'importo di € 1.216.547,24 derivante dal PEF validato dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) n. 1 di Pesaro e Urbino del 13/05/2022 e trasmesso all'Ente in data 19/05/2022 ns prot. 6201, decurtate le voci specificate in premessa;
3. Di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2023 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne forma parte integrante e sostanziale;
4. Di fissare le scadenze per l'invio degli avvisi TARI 2023 alle seguenti date:
 - prima rata in “acconto” scadenza 31/07/2023 con importo pari al 40% della somma dovuta a titolo di TARI e di maggiorazione per tributo provinciale;
 - seconda rata in “acconto” scadenza 30/09/2023 con importo pari al 40% della somma dovuta a titolo di TARI e di maggiorazione per tributo provinciale;
 - terza rata a “saldo” scadenza 30/11/2023 con importo pari a quanto dovuto a titolo di TARI e di maggiorazione per tributo provinciale detratte le somme dovute dagli acconti richiesti con la prima e seconda rata;
5. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal PEF, decurtate le voci specificate in premessa;
6. Di provvedere ad inserire, nei termini di legge, la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs.360/1998;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi ed accertati in forma legale

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**PARERI ESPRESI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 14 DELL'ANNO 28-03-2023
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DLGS 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 07-04-2023

F.to Il Responsabile del servizio
Federici Andrea

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 07-04-2023

F.to Il Responsabile del servizio
Federici Andrea

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to TACCHI DAVIDE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

Prot. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000.

Li, 21-06-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio on-line dal 21-06-2023, è divenuta **esecutiva il 30-05-2023**, ai sensi dell'art.134Decreto Legislativo n.267/2000.

Li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è **stata pubblicata** all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 21-06-2023 al 06-07-2023, ai sensi dell'art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami.

Li, 07-07-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

Esecutività:

Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267).

Li, 07-07-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ragnucci Gianfranco

[] **Revocata/modificata** dal Consiglio Comunale con delib. n. _____ del _____

E' CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Ragnucci Gianfranco